

Da: info@uilscuolairc.it

Oggetto: [INFORMAZIONI SINDACALI] AI DOCENTI DI RELIGIONE - UIL SCUOLA IRC INFORMA NN. 3 e 4 - 2022

Data: 01/02/2022 17:55:44

Egregio Dirigente Scolastico,
chiediamo, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70, **di pubblicare all'Albo Sindacale della scuola e trasmettere via e-mail ai DOCENTI DI RELIGIONE quanto in allegato** in formato pdf al fine di poter utilizzare i link presenti.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Cordialmente

Ufficio Comunicazioni

Dipartimento UIL Scuola IRC



Tel. 0694804753 - PEC irc.uilscuola@pec.it - e-mail: info@uilscuolairc.it

****RISERVATEZZA****

Avvertenze ai sensi del Regolamento europeo 679/2016.

Le informazioni contenute nella presente mail ed in ogni eventuale file allegato sono riservate e comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copiatura della mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione espressa. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, la UIL Scuola con sede legale e amministrativa in Via M. Laziale 44, 00179 Roma declina ogni responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa mail per errore vi invitiamo ad eliminarla dai vostri archivi e a darne comunicazione al mittente.

POLITICA DELLA PRIVACY: Ai sensi degli artt.12, 13, 14 Regolamento UE 2016/679 - GDPR La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, europea e italiana di armonizzazione. Titolare del trattamento è UIL Scuola con sede legale e amministrativa in Via M. Laziale, 44 - 00179 Roma

RICORSO GRATUITO INSEGNANTI DI RELIGIONE OTTIENI IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER I TUOI LUNGI ANNI DI PRECARIATO

I ricorsi messi in atto hanno un duplice fine : riqualifica del contratto e/o il risarcimento del danno.

La legge 107/2015 prevede uno specifico fondo per i risarcimenti dovuti al reiterarsi dei contratti a termine. Seppur la Comunità Europea preveda che allo scattare del 37° mese di lavoro si debba procedere alla riqualifica del contratto, nel pubblico impiego e nel settore istruzione ciò non è mai accaduto. I giudici hanno sempre deciso per il risarcimento del danno, in linea con l'art. 97 della Costituzione che permette l'assunzione solo a seguito di specifico concorso, quantificando, a seconda dello stato personale di ciascun ricorrente, il risarcimento spettante. Tale risarcimento non è vincolante in nessun modo e una volta che il giudizio passa in giudicato (dopo i sei mesi dalla sentenza) quanto ottenuto con il ricorso rimane nelle proprie disponibilità. Nel caso di Appello da parte del Ministero sarà lo stesso avvocato a tutelare quanto ottenuto nello specifico tribunale di appello.

COSTI

Nessun costo di adesione; nessun costo in itinere
In caso di vittoria il 10% di quanto ottenuto + gli oneri di legge calcolati sul 10%, che andrà allo studio legale.
in caso di rigetto: NULLA è DOVUTO

CONTRO CHI?

Il ricorso è contro il ministero dell'Istruzione e non contro la curia.
Le curie non hanno alcuna responsabilità contrattuale.
Il contratto è con lo Stato.

VINCOLO

ISCRIZIONE AL SINDACATO PER TUTTA LA DURATA.
Nel caso di cancellazione lo studio legale potrà richiedere la normale parcella calcolata secondo i parametri di legge.

CHI PUO' ADERIRE?

Possono aderire tutti coloro che hanno maturato almeno 36 mesi di servizio su incarico nelle scuole statali.
I casi particolari saranno concordati con il ricorrente.

DURATA

La durata del ricorso in primo grado (giudice del lavoro) varia da tribunale a tribunale, Non è prevedibile a priori: possiamo stimare intorno ai 48mesi dalla presentazione.

NEL CASO DI CONCORSI?

I ricorsi non hanno nulla di vincolante con i concorsi né di religione né di altro, ma hanno la funzione dissuasiva e si rifanno ad una situazione pregressa e non futura.

**SUPPORTO NELLE 107 SEDI UIL SCUOLA
E NELLE SEDI SUB TERRITORIALI
IN TUTTA ITALIA**

www.uilscuola.it/dove-siamo

oppure contattaci e ti indirizzeremo presso i responsabili territoriali uil scuola e uil scuola irc

**SUPPORTO ON-LINE
E CONSULENZA A DISTANZA
lunedì-sabato h 8-20**

Tel. & Whatsapp 0694804753
e-mail: ricorsi@uilscuolairc.it
sabato pomeriggio: cell. 3208937832

www.uilscuolairc.it/appuntamenti

ADERISCI

oppure

www.uilscuolairc.it/ricorsi

**SEGUI O RIVEDI LE DIRETTE
A CURA DELLA UIL SCUOLA IRC
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL**



www.facebook.com/uilscuolairc



www.youtube.com/uilscuolairc

**HAI BISOGNO DI UNA
CONSULENZA?
CHIAMACI O SCRIVICI**

Numero Verde Gratuito
800 820 776

www.uilscuolairc.it

E-MAIL: INFO@UILSCUOLAIRC.IT

EMENDAMENTI PRECARIATO DOCENTI DI RELIGIONE NESSUN EFFETTO A SORPRESA...

Pubblicati il 1 febbraio due emendamenti al Decreto Milleproroghe praticamente identici che riguardano il concorso degli insegnanti di religione cattolica: il 5021 di Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Tracassini, Mortaruli, Lucaselli e Rampelli e il 5022 a firma di Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Prisco, Tracassini.

Come noto, la Uil Scuola si è recentemente dissociata dalle iniziative sindacali che sostengono il concorso riservato solo per il 50% dei posti messi a bando, auspicando invece che ai precari con più di 36 mesi di servizio venga riservato uno straordinario per il numero totale dei posti.

“Sorprende apprendere - spiega Favilla- che qualcuno possa leggere questi emendamenti quali effetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Tale sentenza riconosce il pieno diritto ad un contratto a tempo indeterminato per i precari di lungo corso, come coniugare, dunque, tali indicazioni con un concorso, che con la rischiosa quota del restante 50% destinata a un contestuale concorso ordinario aperto a tutti, rischia di vedere posti di ruolo assegnati ad altri docenti anziché a chi ne ha maturato un diritto riconosciuto dalla CGUE?”

Il vero effetto atteso come conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia Europea non sembra essere compatibile con l'inserimento di questi due emendamenti nel decreto milleproroghe, essi, di fatto, andrebbero forse a soddisfare un sesto degli aventi diritto e rischierebbero di collocare in una situazione rischiosa alcuni insegnanti di religione di lunga esperienza, soprattutto in alcune regioni.

“Perché se questi sono gli effetti evidenti di tale mossa ci si accontenta ancora una volta delle briciole? - Si interroga il Segretario Nazionale di Dipartimento IRC della Uil Scuola - Qualcuno parla persino di istituzione di graduatorie per soli titoli e servizi, forse hanno letto male il testo degli emendamenti proposti dei quali conosciamo la natura e l'origine.”

L'analisi di Favilla prosegue osservando che questi emendamenti a firma di una sola parte politica lasciano molti interrogativi. “Come Uil scuola IRC - conclude - ci siamo posti già delle domande lo scorso 18 gennaio e ribadiamo, ora, che questi emendamenti, che ricalcano quelli proposti in occasione della legge di bilancio, così come sono non risolveranno il destino degli altri 10000 docenti”.

Sarebbe stato opportuno un atto di coraggio e osare di più. Questi emendamenti per la Uil Scuola appaiono come la conferma di una politica al ribasso non più accettabile.

Ufficio Stampa Dipartimentale

QUOTA 102, NUOVA OPZIONE DONNA, APE SOCIAL: PRONTA LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Indicazioni operative

Tutti gli interessati potranno presentare le dimissioni dal servizio dal 02 al 28 febbraio, con istanze on line del sistema Polis.

Il personale delle province autonome di Trento e Bolzano è esonerato dalla presentazione delle dimissioni on line.

Per i dirigenti scolastici resta confermata la data del 28 febbraio come termine per la presentazione delle dimissioni on line.

La Legge di Bilancio, sopra riportata, ha esteso ai lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose (per la scuola docenti della Primaria e dell'Infanzia) la possibilità di accedere all'Ape sociale, presentando domanda entro il 31 di marzo 2022.

Requisiti richiesti

- Quota 102: età anagrafica di anni 64 e contributiva di 38 entro il 31 dicembre 2022;
- Nuova Opzione Donna: età anagrafica di anni 58 e contributiva di 35 entro il 31 dicembre 2021;
- APE Sociale: docenti di scuola primaria e dell'infanzia con 63 anni di età anagrafica e almeno 36 di contribuzione.

Le lavoratrici della scuola Primaria e dell'Infanzia che hanno avuto l'accoglimento della domanda di pensionamento “opzione donna” e presenteranno anche domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale, ricevuto l'esito positivo dall'Inps relativo al possesso dei requisiti, potranno rinunciare alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente presentata, optando per l'Ape sociale.

Leggi l'articolo su www.uilscuola.it

LA CIRCOLARE

**SEGUI O RIVEDI LE DIRETTE
A CURA DELLA UIL SCUOLA IRC
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL**



www.facebook.com/uilscuolairc



www.youtube.com/uilscuolairc